
***MISURE INTEGRATIVE DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. n.
231/2001, AI FINI DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA***

(ex Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013)

**APPROVATO CON DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO IN DATA 31/01/2018
(SALVA RATIFICA DA PARTE DEL CDA ALLA PRIMA SEDUTA UTILE SUCCESSIVA)**

RIFERIMENTI DI REVISIONE	
COD	
Rev: n. 00	Data rev.
CONTROLLO DEL DOCUMENTO	
Approvato da:	Firma:

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
1. PREMESSA: SCOPO E OBIETTIVI STRATEGICI	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3. LE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	6
4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI CEINGE	7
5. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: OBIETTIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ	8
6. LE MISURE DI PREVENZIONE	8
7. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RCPT)	9
8. SEGNALAZIONE DI ILLECITI	10
9. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE	12
10. AREE DI RISCHIO	13
11. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	13
12. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE	14
13. SISTEMA DISCIPLINARE	17
14. RACCORDO TRA RPCT ED ORGANISMO DI VIGILANZA	17
15. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO	17
16. CONFORMITÀ AZIENDALE ALLE REGOLE DI TRASPARENZA	18
16.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	18
16.2 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI	19
16.3 TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI	19
17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	21

DEFINIZIONI

Nel presente Piano, si richiamano le medesime definizioni già esplicitate nel Modello 231 della Società, mentre le seguenti hanno il significato di seguito indicato:

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Corruzione:** Poiché il presente Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene considerato ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività societaria avente rilevanza pubblicistica, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
- **D.Lgs. 33/2013:** Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche ed integrazioni introdotte con D.Lgs. n. 97/2016.
- **Legge o L. 190/2012:** Legge n. 190 del 6 novembre 2012, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e successive modifiche ed integrazioni ex D.Lgs. n. 97/2016
- **Linee Guida ANAC:** Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.
- **Modello 231:** modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CEINGE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.
- **P.N.A.:** Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
- **R.P.C.T.:** Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza designato dal CEINGE Scarl
- **Trasparenza:** è intesa come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico, nei termini sanciti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

1. PREMESSA: SCOPO E OBIETTIVI STRATEGICI

Il presente documento costituisce autonoma sezione integrativa del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società (di seguito, Modello 231) – e risponde ai seguenti obiettivi:

- 1) definire i criteri e le regole per la gestione delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere per il rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012;
- 2) disciplinare il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Tali obiettivi vengono perseguiti dal CEINGE in conformità alle *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* adottate dall’Autorità anticorruzione con delibera del 8 novembre 2017 n. 1134.

Le nuove linee guida prescrivono che le misure anticorruzione sancite dalla legge 190/2012 e dai successivi decreti attuativi e correttivi – peraltro già considerate dalla Società nel proprio Modello 231 in relazione alle precedenti linee guida in materia adottate con delibera Anac n.8/2015 – siano collocate in una sezione apposita del Modello, *“tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”* rispetto a quelle considerate nel predetto Modello. Con il presente documento, Ceinge intende dunque conformarsi al nuovo orientamento dell’ANAC, procedendo altresì ad una migliore definizione al proprio interno delle misure per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza in relazione alle funzioni svolte ed alla propria specificità organizzativa.

Il presente documento tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC, in conformità a quanto previsto dalle suddette Linee Guida.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. legge anticorruzione) per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione

penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo).

La Legge 190/2012, composta da due articoli, al comma 34 dell'art. 1 prevede che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle *"... società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

Va altresì ricordato che per qualificare una società quale "organismo di diritto pubblico", l'art. 1, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), prevede che debbano ricorrere cumulativamente tre condizioni, e precisamente:

1. che l'organismo (anche in forma societaria) venga istituito per soddisfare specificamente
2. esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
3. che sia dotato di personalità giuridica;
4. che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Ai fini del corretto inquadramento pubblicistico della Società, occorre ricordare che la legge regionale Campania n. 1 del 2012 qualifica il CEINGE come *"un organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"¹*, istituito quale *"centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare"*, e , in quanto tale, chiamato *"ad operare sulla base di accordi istituzionali o contrattuali nel servizio sanitario regionale nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica regionale, in coerenza e nei limiti dei vincoli economici finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi"*.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge l'intenzione del legislatore di includere anche gli enti consortili di ricerca costituiti (senza scopo di lucro) da *stakeholder* pubblici, tra le entità soggette all'applicazione della normativa giuspubblicistica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: intenzione ulteriormente rafforzata dagli interventi normativi in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013) e di conflitti d'interessi (D.Lgs 39/2013), che sono chiaramente indirizzati agli enti ed alle società in questione.

¹ Il D.Lgs. 163/06 è stato interamente abrogato e sostituito dal D.lgs. n. 50/2016 recante la nuova disciplina del "Codice dei contratti pubblici"

In ultimo, il D.Lgs. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43.

Esso individua tre macro categorie di soggetti: a) le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); b) altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016² ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); c) altre società a partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della L. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, modificando il comma 2-bis dell'art. 1 L. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

3. LE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In data 17 giugno 2015, con Determinazione n. 8, l'ANAC, nel rilevare che il quadro normativo emergente dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, non tenendo adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica, emanava le *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»* che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Successivamente, in data 8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le *«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da*

² Trattasi del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017).

Il nuovo testo sostituisce *in toto* le precedenti linee guida adottate con determina n. 8/2015, alla luce di diverse modifiche normative di settore sopravvenute al precedente intervento dell’ANAC: ad esempio, il d.lgs. 97/2016 con il quale sono state apportate modifiche sia alla legge 190/2012 sia al d.lgs. 33/2013 e, a seguire, il D.Lgs. 175/16 recante il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica che ha riformato le definizioni di società in controllo pubblico e/o partecipate dal pubblico rispetto a quelle considerate nella determina ANAC del 2015.

Il quadro normativo che emerge dalle nuove linee guida e dalle recenti disposizioni di legge che ne sono alla base, delinea un ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza applicabile al Ceinge in forza della sfera di partecipazione al fondo consortile in essere al momento dell’adozione del presente documento³.

4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI CEINGE

La *ratio* sottesa alle modifiche normative anzidette ed alle nuove Linee Guida ANAC appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

CEINGE è tenuta ad uniformarsi al quadro normativo anzidetto che induce comportamenti virtuosi ed esprime in ogni caso principi di ordine generale in un’ottica di “*moral suasion*” considerando altresì che:

- la legge n. 190 del 2012, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” (*maladministration*), nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione

³³ Il fondo consortile risulta suddiviso in:

- a. quota minoritaria del 40% frazionata nella partecipazione composita di una pluralità di enti pubblici di diversa tipologia e rilevanza (Università degli Studi di Napoli, Comune e Città metropolitana di Napoli, Camera di Commercio di Napoli);
- b. quota maggioritaria del 60% detenuta da Sviluppo Campania S.p.A. – in conseguenza della recente fusione per incorporazione della E.F.I. S.p.A. controllante originaria – società detenuta al 100% in house dal socio unico Regione Campania.

amministrativa, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;

- con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013 si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tale da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato;
- con nota prot. n. 804960 del 6/12/2017 la Regione Campania (amministrazione che esercita il controllo indiretto sul Ceinge tramite la partecipazione al 60% detenuta dalla propria *in house* totalitaria Sviluppo Campania S.p.A.) ha richiesto a tutte le società partecipate dalla Regione di provvedere all'adozione degli obblighi definiti dalla Linee Guida adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 8/11/2017.

Pertanto, il C.d.A. di CEINGE, in attuazione degli strumenti normativi e degli atti di indirizzo della P.A. vigilante di cui sopra, con l'approvazione del presente documento (di seguito denominato anche "Piano anticorruzione e trasparenza"), predispone un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, come sopra inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all'interno della propria struttura, da intendersi quale insieme di misure integrative e rafforzative di quelle già adottate mediante il Modello 231 della Società, di cui il presente documento costituisce specifica sezione integrativa.

5. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: OBIETTIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il processo di elaborazione del presente Piano ha visto la partecipazione attiva del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e trasparenza Dott. A. Ponari (di seguito denominato per brevità con l'acronimo RPCT), la collaborazione del Direttore Generale Prof. G. Oriani e dei Responsabili di processo, coinvolti dal RPCT nella stesura e definizione del Piano; Il maggiore contributo è però atteso da tutti i dipendenti di CEINGE, tenuti a perseguire gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione previsti dal Piano, a segnalare eventuali comportamenti illeciti, nonché ad applicare le disposizioni del Codice Etico.

6. LE MISURE DI PREVENZIONE

In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del P.N.A., al fine di realizzare un'azione mirata di prevenzione integrata dei fenomeni corruttivi, CEINGE ha agito come segue:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della società consortile;
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- applicazione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- applicazione ed aggiornamento del Codice Etico;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
- applicazione del sistema sanzionatorio.

Il presente Piano, dopo l'approvazione/adozione da parte del C.d.A. di CEINGE, viene pubblicato sul sito internet della Società in apposita sezione dell'area "Amministrazione/Società trasparente".

7. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il C.d.A. ha nominato "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (RPCT) il dipendente Dott. Andrea Ponari – con delibera CdA del 19/05/2016 - individuato tra il personale interno in quanto già coordinatore dell'Ufficio Progetti. Contestualmente all'adozione del presente documento, il dott. Ponari risulta cessato dal rapporto di lavoro alle dipendenze del CEINGE a seguito di dimissioni volontarie rassegnate in data 31/01/2018. Pertanto, nelle more di una futura adunanza del Consiglio di Amministrazione, la Società si è trovata nella necessità di assicurare la continuità nel ruolo di RPCT a mezzo di determina dell'Amministratore Delegato del 31/01/2018 che ha provveduto a designare RPCT della Società il Prof. Lucio Pastore, componente del CdA privo di deleghe gestionali, così come consentito dalle nuove Linee Guida ANAC del 08/11/2017.

Al fine di assicurare al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPCT, la Società assicura un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

La Legge 190/2012 ha riposto notevole fiducia nella figura del Responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di “far girare il meccanismo” della prevenzione anti-corruzione nell’ambito dell’Ente;

infatti le norme prevedono che il RPCT debba:

- elaborare la proposta di Piano di prevenzione della corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
- indicare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnalare al CdA e all’OdV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il RPCT, anche al fine di evidenziare la funzione di vigilanza stringente e periodica che il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare su di esso, trasmette all’Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e all’OdV la seguente documentazione:

- rapporti di audit interni;
- segnalazioni di non conformità rilevate;
- ogni ulteriore documento che il RPCT ritenga opportuno sottoporre all’attenzione del CdA.

Entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe stabilite dall’ANAC), il RPCT ha l’obbligo di pubblicare sul sito web della Società una relazione sull’attività svolta, oltre che di trasmetterla al Consiglio di Amministrazione e all’OdV.

8. SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Affinché il RPCT possa ricevere segnalazioni di illeciti è resa operativa la seguente casella mail: anticorruzione@ceinge.unina.it alla quale potranno scrivere dipendenti e non (c.d. *whistleblower*), segnalando casi di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che alla casella suddetta avrà accesso esclusivamente il RPCT e che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. In alternativa, il dipendente ha facoltà di segnalare

l'illecito direttamente all'ANAC in conformità a quanto disposto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179⁴.

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

1. comportamenti illeciti ai sensi della legge 190/2012, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dalla legge 190/2012, anche nella forma del semplice tentativo;
2. violazioni del presente Piano Anticorruzione e Trasparenza o del Codice Etico di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Piano o nel Codice Etico.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre, l'identità del segnalante è tutelata nelle forme e nei termini di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001⁵ e, pertanto:

- il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'accusato;
- la denuncia/segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti.

⁴ Legge recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

⁵⁵ Tale norma al comma 2 estende i presidi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti anche in favore dei dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 cod.civ.

Il RPCT vigilerà sul rispetto delle suddette forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

9. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE

CEINGE si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, ed ha ottenuto l'accreditamento "*Joint Commission International*" a partire dal 2009, mirato alla valutazione della struttura nella sua attività diagnostica.

Il presente Piano fa quindi perno, oltre che sul Modello 231, anche sui sistemi di gestione integrati aziendali, certificati da organismi accreditati indipendenti.

CEINGE, ad integrazione di quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello 231 dedicata ai reati contro la P.A., agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione:

- ✓ attraverso l'adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;
- ✓ assicurando la massima trasparenza alla propria azione decisoria e di interlocuzione con soggetti pubblici;
- ✓ adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
- ✓ adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice Etico.

Tra le attività svolte da CEINGE per la prevenzione della corruzione, si annoverano le seguenti:

- ✓ interventi sull'organizzazione del lavoro per attuare il principio di separazione delle funzioni, per cui nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
- ✓ creazione di un sistema permanente di controlli da parte del RPCT;
- ✓ astensione, da parte dei responsabili delle istruttorie e di procedimenti a rilevanza pubblicistica, nelle situazioni di conflitto di interesse ⁶.

In considerazione della ridotta consistenza della dotazione organica del CEINGE, non si ritiene invece attuabile il principio di rotazione: infatti, come desumibile dall'organigramma, i responsabili dei vari processi non possono, per competenze professionali e mansioni, essere sostituiti da altri colleghi. Vengono allora individuate le seguenti misure alternative alla rotazione:

- calendarizzazione di momenti di condivisione (briefing e riunioni settimanali, ecc.) finalizzati all'aggiornamento delle varie attività in essere;
- incremento dei controlli interni nei processi a maggior rischio corruttivo;

⁶ Per la nozione di conflitto di interessi cfr. infra, § 12.

- trasparenza di tutte le attività svolte dalla Società, indipendentemente siano esse configurabili quale pubblico servizio o di pubblico interesse;
- attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: a) svolgere istruttorie ed accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche sull'attuazione.

10. AREE DI RISCHIO

CEINGE, sulla base del precedente *risk assessment* preordinato all'adozione del Modello 231, rinviene il rischio di possibile commissione dei reati di cui alla legge 190/2012 nelle seguenti aree di attività:

a. Rapporti con gli enti pubblici soci

b. Gestione delle risorse umane

c. Gestione dei progetti di ricerca

Con riguardo alle attività per cui non si sono ravvisati concreti profili di rischio, CEINGE ritiene che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel Codice Etico, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza, siano idonei a dispiegare un'efficace azione di prevenzione.

Al fine di integrare al meglio ed omogeneizzare le valutazioni dei rischi dei vari strumenti adottati dalla Società (Modello 231, Piano di prevenzione della corruzione, altri Sistemi di gestione), verrà valutata, nel corso dell'anno 2018, l'opportunità di ridefinire la valutazione del rischio, ad esempio introducendo le metodologie previste dalla norma UNI ISO 37001:2016 ed ottenere così anche la certificazione di recente introdotta per i "Sistemi di gestione anticorruzione".

11. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I dipendenti di CEINGE devono svolgere le attività a rischio previste nel precedente Paragrafo nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel presente documento in quanto espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure e nei regolamenti aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base

di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- ✓ è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato indicate nella legge 190/2012 e rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;
- ✓ è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. ed i privati, in particolare, il fenomeno della corruzione e la corruzione tra privati;
- ✓ è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- ✓ è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

12. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE/CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

I meccanismi di formazione delle decisioni nelle aree a rischi si conformano ai seguenti principi di controllo specifico:

a. *conflitto di interessi*

il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali nonché le determinazioni aziendali di gestione delle attività a rischio devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al RPCT. In particolare, tali soggetti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

b. *prevenzione della corruzione nella formazione delle decisioni nelle aree a rischio*

Ai sensi dell'art.35-bis del D.lgs 165/01, introdotto dal comma 46 dell'art.1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- interagire con gli enti pubblici promotori dei bandi di progetti di ricerca di interesse per il CEINGE.

c. incompatibilità/inconferibilità.

Il D.Lgs. n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" introduce prescrizioni che riguardano specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, incluse le autorità indipendenti nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La nuova disciplina descrive i due istituti della inconferibilità ed incompatibilità, in ordine ai quali sono state varate misure di prevenzione di carattere soggettivo, anticipate al momento della individuazione dei soggetti da incaricare che sono chiamati a prendere decisioni ed a esercitare il potere decisionale nei suddetti enti.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'istituto della "incompatibilità", è necessario riportare le seguenti limitazioni:

- Incompatibilità tra incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art.9);
- applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (art.21) dove, ai soli fini dell'applicazione dei divieti, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'Ente pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro anche autonomo.

Sempre con riferimento al comma 16 ter, è da segnalare la previsione della c.d. *incompatibilità successiva* secondo cui: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta*

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Pertanto, ogniqualevolta CEINGE dovesse assumere o proporre un provvedimento di conferimento di incarico deve acquisire dall'interessato le previste dichiarazioni.

d. obblighi di informazione

Tutto il personale che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione deve fornire le informazioni relative ad eventuali ritardi nell'evasione di richieste/pratiche di rispettiva competenza al RPCT, inoltrandole attraverso i responsabili di funzione, con le relative giustificazioni, al fine di permettere allo stesso di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.

I Responsabili delle funzioni informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarle.

A tal fine, i dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Responsabile della funzione cui fanno riferimento circa il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Inoltre, tutti i dipendenti che dovessero ricevere, anche da un privato, proposte corruttive, devono immediatamente informare i propri Responsabili e il RPCT.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il RPCT può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all'adozione del provvedimento o ne condizionano o determinano il contenuto.

Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione delle regole comportamentali descritte nel Codice Etico comporterà l'adozione di sanzioni disciplinari, graduate in base alla gravità, alla reiterazione e all'esposizione di rischi corruttivi connessi al comportamento contestato.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono descritte e predisposte nell'apposito allegato al Modello "231", così come il procedimento disciplinare e i principi da rispettare, al quale rinvia anche il presente Piano.

Tali sanzioni, pertanto, saranno applicate all'esito della procedura disciplinare ex Art. 7 St. Lav., a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico/Comportamentale e nel presente Piano, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) dovrà essere data tempestiva comunicazione al RPCT.

14. RACCORDO TRA RPCT ED ORGANISMO DI VIGILANZA

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo ed in conformità al Modello 231 della Società, pur essendo i due organi autonomi e distinti l'uno dall'altro in relazione alle diverse finalità delle citate normative.

Pertanto, le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 vengono elaborate e monitorate nella loro effettiva applicazione dal RPCT in stretto coordinamento e di concerto con l'Organismo di vigilanza.

15. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza costituisce documento integrativo del Modello 231 della Società; essendo il Modello 231 un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231/2001), è rimessa al Consiglio di Amministrazione del CEINGE la

responsabilità di approvare e recepire il Piano, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sulla base di indicazioni provenienti dal RPCT.

Il RPCT verifica l'efficacia e l'idoneità del Piano e valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificassero rilevanti violazioni non espressamente previste o cambiamenti significativi dell'organizzazione di CEINGE.

Il Piano sarà inoltre integrato e aggiornato periodicamente in funzione delle indicazioni fornite da nuove normative e dall'ANAC.

16. CONFORMITÀ AZIENDALE ALLE REGOLE DI TRASPARENZA

La Società adotta le misure a tutela della trasparenza del proprio operato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, nonché delle linee guida ANAC adottate con la delibera 1134/2017 e della circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/2014 in materia di *"Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate"*.

Come enunciato in precedenza, anche la Sezione del presente Piano dedicata alla trasparenza costituisce parte integrante Modello 231 della Società.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni o degli enti ad esse equiparati, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'Ente e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (D. Lgs. 33/2013, art. 1, c. 1).

Le sole esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di legge.

16.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La Società ha implementato il proprio sito istituzionale con un'apposita sezione, denominata *"Amministrazione Trasparente"*, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La sezione "Amministrazione trasparente" è consultabile all'indirizzo web www.ceinge.unina.it all'apposito *link* sulla home page ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'Allegato 1) delle Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 1134/2017 "SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE".

Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque con l'esclusione delle disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.

16.2 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

La Società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

16.3 TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI

CEINGE recepisce le diverse modalità di accesso ai propri atti e documenti previsti dalla disciplina di settore e precisamente:

16.3.1 ACCESSO CIVICO

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 33/2013, una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

La normativa prevede, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e gli enti assimilati di rendere noti documenti, informazioni e dati; dall'altro, il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al RPCT all'indirizzo mail: anticorruzione@ceinge.unina.it.

Pertanto, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società abbia omesso di pubblicare, in vigenza dell'obbligo di legge alla pubblicazione.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati sul sito aziendale nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al RPCT al citato indirizzo mail.

Il RPCT entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine di 30 giorni, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni quanto richiesto.

Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale Prof. G. Oriani contattabile all'indirizzo mail oriani@ceinge.unina.it.

16.3.2 ACCESSO GENERALIZZATO

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013).

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è quindi esercitabile relativamente *"ai dati e ai documenti (...) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

Le istanze di accesso non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

La richiesta di accesso è gratuita e va indirizzata al RPCT reperibile all'indirizzo mail: anticorruzione@ceinge.unina.it. che ne valuterà l'ammissibilità, motivando il diniego o l'accoglimento della richiesta stessa.

16.3.3 ACCESSO DOCUMENTALE

CEINGE non è soggetta all'applicazione della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/90, non essendo la società riconducibile al novero dei soggetti pubblici individuati dall'art. 23 della suddetta legge.

17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per quanto attiene specificamente alla trasparenza, si osservano gli adempimenti di cui alla tabella sinottica di seguito raffigurata:

Adempimenti in capo al RPCT quale Responsabile della trasparenza	✓ elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e integrazione del presente Piano della trasparenza, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno; ✓ individuare i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; ✓ attivare un piano di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano; ✓ garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati; ✓ monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati; ✓ nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione, pena l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti, dandone – nel caso queste siano di particolare rilevanza – notizia all'Organo Amministrativo e/o all'Anac; ✓ controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico e/o dell'accesso generalizzato; ✓ attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
Attività di monitoraggio e flussi informativi	✓ individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

	✓ coordinamento con i flussi informativi previsti nel Modello 231 adottato da CEINGE; ✓ coordinamento con i soggetti destinatari e con i soggetti fonte di tali flussi e in particolare con l'Organismo di vigilanza e i Referenti per la prevenzione della corruzione; ✓ individuazione di strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione/Società trasparente".
Attività di gestione e aggiornamento della sezione "Amministrazione/Società trasparente"	✓ il RPCT provvederà ad individuare un soggetto, o più soggetti, incaricati della raccolta, verifica e inserimento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza; ✓ per ciascun dato inserito, sarà necessaria l'indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce; ✓ i dati saranno aggiornati secondo le seguenti quattro frequenze: <u>cadenza annuale</u>, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale; <u>cadenza semestrale</u>, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica un notevole impegno per l'Ente; <u>cadenza trimestrale</u>, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti; <u>aggiornamento tempestivo</u>, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione; ✓ i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (salvi i diversi termini previsti

	dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c. 4, d.lgs. 33/2013).
--	---